

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-523 del 30/01/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento/impianto localizzato nel Comune di Valsamoggia Loc. Monteveglio in Via Abè 33-35, richiesta dall'impresa SOCIETA' AGRICOLA TENUTA SANTA CROCE S.R.L. per l'attività di Agriturismo e cantina vitivinicola
Proposta	n. PDET-AMB-2025-538 del 29/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno trenta GENNAIO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa allo stabilimento/impianto localizzato nel Comune di Valsamoggia Loc. Monteveglio in Via Abè 33-35, richiesta dall'impresa SOCIETA' AGRICOLA TENUTA SANTA CROCE S.R.L. per l'attività di Agriturismo e cantina vitivinicola

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione,
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;
- Verificato il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) del distretto idrografico del Fiume Po;

VISTA l'istanza presentata al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro in data 25/10/2024 e acquisita da ARPAE SAC con PG 205458 del 13/11/2024 – **pratica Sinadoc 38063/2024** - dal procuratore dell'impresa SOCIETA' AGRICOLA TENUTA SANTA CROCE S.R.L. (C.F. 02398670378 / PIVA 00575541206), con sede legale in Comune di Valsamoggia Loc. Monteveglio in Via Abè 33-35, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di Agriturismo e cantina vitivinicola svolta presso l'impianto ubicato in via Via Abè 33-35 Comune di Valsamoggia Loc. Monteveglio sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai

sensi dell'art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 {Soggetto competente ARPAE – AACM}.

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di

SCARICO

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza.
- Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- L.R. 4/2007 che all'art.4 prevede per gli scarichi in canali di bonifica l'acquisizione del parere idraulico del Consorzio di Bonifica (in caso di scarico in canale di bonifica).

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli con prescrizioni funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- Parere idraulico per la matrice scarichi in corso d'acqua della Regione Emilia Romagna – Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno (PG. 224073 del 11/12/2024);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE Distretto Urbano-Montagna per la matrice scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche (PG 6229 del 14/01/2025);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente prot. 23/06/2021-613264 in base alla quale Arpae procede alle verifiche antimafia per le pratiche di AUA relative agli impianti che trattano rifiuti, nell'ambito di procedimenti avviati da SUAP, o nei casi che prevedono possibilità di presentazione dell'istanza di AUA direttamente ad ARPAE;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con il provvedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da ARPAE

CONSIDERATO che l'Impresa ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore dell'Impresa SOCIETA' AGRICOLA TENUTA SANTA CROCE S.R.L. (C.F. 02398670378 / PIVA 00575541206), per l'esercizio dell'attività di Agriturismo e cantina vitivinicola da realizzare in Comune di Valsamoggia Loc. Monteveglio in Via Abè 33-35, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 c. 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990;

2. DI ADOTTARE ai sensi del DPR 59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore dell'Impresa SOCIETA' AGRICOLA TENUTA SANTA CROCE S.R.L. (C.F. 02398670378 / PIVA 00575541206) in persona del suo Rappresentante pro tempore, per l'impianto in Comune di Valsamoggia Loc. Monteveglio in Via Abè 33-35, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	a. Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A Scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101 comma 7 del D.Lgs. 152/2006

4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 comma 6 DPR 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del d.P.R. 59/2013;

5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta ecc. disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Valsamoggia e a tutti gli enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale ARPAE di Bologna per il seguito di competenza;

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto SOCIETA' AGRICOLA TENUTA SANTA CROCE S.R.L.
Comune di Valsamoggia (BO), via Abè n. 33-35 Loc. Monteveglio**

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al
Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006, D.G.R. 1053/2003 e al
Punto 8 della D.G.R. 286/2005**

Classificazione degli scarichi

Scarico S1 in acque superficiali (fosso di campagna che recapita nel Torrente Ghiaia di Serravalle – Regione Emilia Romagna) classificato come “scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche”, costituite dalle acque reflue originate dall’attività di Cantina preventivamente trattato mediante un sistema costituito da pozzetto degrassatore per le acque provenienti dalla cantina dimensionato per 5 a.e., le acque in uscita dal degrassatore sono immesse, unitamente a quelle dei bagni in una fossa imhoff, dimensionata per 5 a.e. poi filtro percolatore aerobico dimensionato per 5 a.e. e una ulteriore fossa imhoff . Lo scarico prima dell’immissione è dotato di pozzetto di ispezione e campionamento

Scarico S2 in acque superficiali (fosso di campagna che recapita nel Torrente Ghiaia di Serravalle – Regione Emilia Romagna) classificato come “scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche”, costituite dalle acque reflue originate dall’attività di Agriturismo preventivamente trattato mediante un impianto di depurazione biologico RES - VASCA 245x400x260, preceduto da pozzetto degrassatore e fossa Imhoff, depurato viene poi immesso nel Torrente Ghiaia di Serravalle

Entrambi gli scarichi sono da considerarsi “assimilati per legge” ai sensi dell’art. 101 comma 7 del D.Lgs. n. 152/2006.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo corpo ricettore:

- **Scarico S1.1** di acque meteoriche di dilavamento dei coperti della cantina, della tettoia posta a est e dell’

area cortiliva, non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006, ma comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

1. Gli scarichi S1 ed S2, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non sono soggetti al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue
2. Le linee fognarie, gli impianti di trattamento e lo scarico dovranno essere mantenuti conformemente a quanto autorizzato, nel rispetto dei criteri di dimensionamento fissati dalla D.G.R. 1053/2003.
3. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
4. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - a) Non siano aumentati gli abitanti serviti;
 - b) Dovrà adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo.
 - c) Le tubazioni di sfiato del biogas degli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue siano posizionate preferibilmente oltre il colmo del tetto degli edifici o comunque in zona dove non possano arrecare fastidi;
 - d) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili, mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti, se necessario, adottando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano) e che siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo;
 - e) Sia effettuata una periodica manutenzione della fossa tipo Imhoff e dei degrassatori, con cadenza minima annuale, con particolare riferimento alla periodica asportazione del fango di supero. L'attività di manutenzione dovrà essere eseguita da ditta specializzata ed autorizzata ai sensi della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/06) e la documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere conservata e resa disponibile agli organi di controllo. Gli impianti dovranno comunque essere ispezionati comunque secondo quanto previsto dalla ditta fornitrice;
 - f) Siano eseguite le periodiche operazioni di manutenzione e controllo dell'apparato di filtrazione, con particolare riguardo alle regolari operazioni di svuotamento del liquame e controlavaggio della massa filtrante a cadenza almeno annuale; la documentazione attestante le operazioni sopra indicate dovrà essere

- conservata e resa disponibile agli organi di controllo;
- g) durante la stagione primaverile ed estiva, e comunque quando necessario, siano effettuati periodici interventi di manutenzione e pulizia del corpo recettore comprensiva della sagomatura e falciatura della vegetazione dal punto di immissione delle acque reflue domestiche per una lunghezza minima di 15 metri al fine di evitare la formazione di zone di ristagno dei reflui.
- h) sia conservata idonea documentazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati, da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
5. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
6. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
7. Nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
8. Il Titolare dello scarico deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, indicate dalla Regione Emilia Romagna – Settore Sicurezza Territoriale Protezione civile Distretto Reno ufficio territoriale di Bologna, quale Ente Gestore del corpo idrico ricettore degli scarichi originati dall'impianto/stabilimento, nel parere idraulico Prot. 83610 del 20/11/2024 facente parte del presente Allegato
9. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE in data 13/11/2024 al PG/2024/205458).
- Elaborato "Relazione tecnica" datato 19/09/2024 (agli atti di ARPAE in data 13/11/2024 al PG/2024/205458).
- Elaborato "Planimetria generale" datato 09/24 (agli atti di ARPAE in data 13/11/2024 al

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

PG/2024/205458).

Pratica Sinadoc 36063/2024

Documento redatto in data 22/01/2025



AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA



SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E
PROTEZIONE CIVILE DISTRETTO RENO
UFFICIO TERRITORIALE DI BOLOGNA
ING. DAVIDE PARMEGGIANI

SUAP ASSOCIATO
Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro

via PEC: suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

RIF. PRATICA.

Oggetto: Trasmissione istanza di AUA pratica della SOCIETA' AGRICOLA TENUTA SANTA CROCE S.R.L. – ubicazione loc. VALSAMOGGIA, LOC.MONTEVEGLIO, Via Abè n.33-35.

Riscontriamo della trasmissione dell'istanza ed i suoi allegati relativa alla società in oggetto, ricevuta al protocollo n. 0079338 del 13/11/2024 trasmesso dal SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro.

Verificato che gli scarichi indicati non alterano l'attuale regime idraulico del bacino idrografico in cui insiste;

Considerato che l'Ufficio scrivente agisce per la gestione e tutela del Demanio Idrico in qualità di Autorità Idraulica ai sensi del RD 523/1904, secondo le funzioni che sono state trasferite dallo Stato alle Regioni dall'art. 89 D.Lgs. 112/98 e assegnate all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile dalla LR 30 luglio 2015, n. 13.

Visto il RD 523/1904;

Si autorizza l'azienda alla realizzazione degli scarichi indicati negli allegati come S1 ed S2 alle seguenti **condizioni e prescrizioni**:

1. Assoluto rispetto delle quote e dei dimensionamenti progettuali come riportato negli elaborati allegati all'istanza.
2. al fine di preservare la funzionalità idraulica del Torrente, ponga in opera una difesa in corrispondenza del punto di scarico, costituita da pietrame da scogliera, di idonee dimensioni, per tutta la lunghezza del tratto scoperto del canale di scarico.
3. È vietata qualsiasi modificazione altimetrica dell'area, mediante riporto o asportazione di materiale, di qualsiasi natura e consistenza.
4. Nel caso in cui sia necessario proteggere con valvole anti-reflusso le condotte di scarico, al fine di evitare il rigurgito delle acque del corso d'acqua durante un evento di piena straordinario.
5. Qualunque variante all'opera assentita dovrà essere preventivamente autorizzata dal Settore Scrivente.
6. I lavori, da effettuarsi per porre rimedio a eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti a quanto assentito (innesco e/o accentuazione di erosioni ecc.), saranno a carico esclusivo del Richiedente.

Viale della Fiera 8
40127 Bologna

tel. 051.527.4530
fax 051.527.4315

e-mail: stpc.bologna@regione.emilia-romagna.it
pec: stpc.bologna@postacert.regione.emilia-romagna.it

	INDICE	LIV.1	LIV.2	LIV.3	LIV.4	LIV.5	ANNO	NUM	SUB
a uso interno DP	Classif 5685					Fasc.	2023	1271	1

7. Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, questo Settore può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche.

Il presente nulla osta ha valore esclusivamente in merito all'aspetto idraulico dello scarico e non estende i suoi effetti alla verifica della funzionalità del sistema di depurazione di competenza di altri enti.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti riguardanti la presente, è possibile rivolgersi ai funzionari di questo Ufficio Dott. Enrico Mazzini (enrico.mazzini@regione.emilia-romagna.it) oppure Dott. Paolo Luciani paolo.luciani@regione.emilia-romagna.it

Distinti Saluti.

Il Responsabile
Ing Davide Parmeggiani
(firmato digitalmente)

EM/PL

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.